

INFORMATIVA PAGHE N. 9 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

Riferimenti Legislativi: Legge n. 92/2012; D.L. n. 76/2013; D.L. n. 69/2013; Ministero del Lavoro, Decreti del 2 settembre 2013; Circolare Inps n. 131 del 17/09/2013, Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 29/08/2013.

PREMESSA

E' stato convertito con Legge n. 99 del 9 agosto 2013 il Decreto Legge n. 76/2013 (Decreto Lavoro) con cui vengono modificate o confermate alcune disposizioni della Legge Fornero. Di seguito sono esaminate le principali novità per i datori di lavoro alla luce anche della Circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del Lavoro che ha fornito chiarimenti applicativi sulle nuove regole.

Tali novità consistono in:

- MODIFICHE SU DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI;
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI.

In questa sede verranno esaminate le diverse ipotesi di assunzioni "agevolate".

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE E OVER 50

Viene confermata l'agevolazione prevista dalla Riforma Fornero in merito allo sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro (imprese e professionisti) che assumono a far data 1/01/2013 **DONNE:**

- 1) DI QUALUNQUE ETA';
- 2) PRIVE DI IMPIEGO DA:
ALMENO 24 MESI
O DA ALMENO 6 MESI E APPARTENENTI A PARTICOLARI AREE.

Tali aree sono individuate annualmente con Decreto del Ministro del Lavoro e dell'Economia e finanze.

Lo stesso sgravio contributivo del 50% è previsto anche, sempre dal 1/01/2013 ai datori di lavoro (imprese e professionisti) che assumono **PERSONE DI ETÀ' OLTRE I 50 ANNI (SIA UOMINI CHE DONNE) DISOCCUPATI DA ALMENO 12 MESI.**

Schematicamente:

TIPO ASSUNZIONE	INCENTIVO	DURATA INCENTIVO
TEMPO INDETERMIANTO	sgravio contributivo 50%	18 MESI
TEMPO DETERMINATO (anche in somministrazione)	sgravio contributivo 50%	12 MESI
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	sgravio contributivo 50%	18 MESI COMPLESSIVI
PROROGA DEL RAPPORTO A TERMINE	sgravio contributivo 50%	12 MESI COMPLESSIVI

INCENTIVI ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 30

L'Inps con circolare n. 131 del 17 settembre 2013 fornisce alcune precisazioni in merito all'incentivo previsto dal Decreto Lavoro per i datori di lavoro che assumono/trasformano **A DECORRERE DAL 7 AGOSTO 2013 FINO AL 30 GIUGNO 2015:**

- A TEMPO INDETERMINATO (anche part time)
- GIOVANI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 30 ANNI
- PRIVI DI UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI OPPURE PRIVI DI UN DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O PROFESSIONALE
- E CHE COMPORTANO UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE (per incremento occupazionale deve intendersi che: nel mese di riferimento dell'assunzione il numero dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere superiore al numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti l'assunzione).

L'incentivo viene stabilito come segue:

TIPO ASSUNZIONE	INCENTIVO	DURATA INCENTIVO
TEMPO INDETERMIANTO	pari ad 1/3 dell'imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di euro 650,00 mensili per lavoratore)	18 MESI
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN CONTRATTO A TERMINE	pari ad 1/3 dell'imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di euro 650,00 mensili per lavoratore)	12 MESI

L'incentivo è corrisposto dall'Inps al datore di lavoro a seguito di domanda telematica, mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti mensilmente.

Tale incentivo spetta anche per l'assunzione di APPRENDISTI E LAVORATORI SOMMINISTRATI.

Non riguarda invece l'assunzione di i lavoratori domestici.

ASSUNZIONI DI MINORI E APPRENDISTI SENZA CERTIFICATO MEDICO

Il Decreto Legge n. 69/2013 (Decreto del fare) ha soppresso l'obbligo del certificato medico di idoneità psico-fisica per l'assunzione degli apprendisti e dei minori. Pertanto, a far data dal **22 giugno 2013** gli obblighi prima previsti in caso di assunzione di apprendisti e di minori, non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro (fino a 6 mesi di reclusione o ammenda di 5.164 euro).

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

TRASMISSIONE DURC VIA PEC

L'Inps con messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013, in attuazione alla politica di semplificazione volta a ridurre i costi amministrativi delle imprese, ha stabilito che a decorrere dal **2 settembre 2013** le Casse edili, l'Inps e l'Inail rilasciano il Durc esclusivamente per Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo **obbligatoriamente** indicato nella domanda.

Le imprese in luogo del proprio indirizzo Pec potranno indicare nel modulo telematico di richiesta quello del loro consulente a cui il certificato di regolarità contributiva sarà recapitato.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI FAMILIARI

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 14184/2013, ha fornito indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori familiari nelle attività imprenditoriali.

In sostanza **ai fini Inps** non sono dovuti i contributi per i collaboratori familiari se l'attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni), a prescindere dalla presenza del titolare nei locali dell'azienda.

La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori. Quanto invece alla copertura **Inail** il Ministero ha fissato la regola per cui non sono dovuti se la prestazione è accidentale ossia resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni effettuate complessivamente non siano superiori a 10 giornate lavorative.

La situazione è di sicuro paradossale in quanto la stessa prestazione può essere esclusa da contribuzione Inps ma non Inail!

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti.

Verona, 02/10/2013

avv. Luigi Borsaro